SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Ziletti Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Ziletti Andrea nato a Cremona il 23 marzo 1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Università Cattolica del Sacro Cuore» di Vicenza in data 13 aprile 2005 e il diploma di specializzazione in professioni legali in data 24 luglio 2007 presso l'Università di Parma;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 23 gennaio 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 20 ottobre 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 10 ottobre 2007 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Ai sensi dell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ziletti Andrea nato a Cremona il 23 marzo 1981, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del preseite decreto.

Roma, 7 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A03589

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva folpet la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata con decreto 1° ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO VII

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/5/CE del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva folpet;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti folpet dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva folpet non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva folpet revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva folpet la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 aprile 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti folpet le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 26 aprile 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**010073**	FOSIM COMBI	06/07/1999	AGRIMIX S.R.L.
2.	**011873**	EFFICAN 2 EFFE MICROGRANULI	10/12/2003	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
3.	**011300**	EPYLOG FLASH	06/05/2002	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
4.	**008594**	DI-FOL	03/12/1994	CHEMIA S.P.A.
5.	**009187**	ENOFOL 40	10/04/1997	DIACHEM S.P.A.
6.	**006368**	FOLPET 50	16/05/1985	DOTT. ANTONIO BORACCHINI & C. S.N.C.
7.	**003536**	CRIORAM F COMBI	20/02/1980	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
8.	**000539**	MICORAN	29/02/1972	GUABER S.P.A.
9.	**008844**	AGROFOL L	16/05/1996	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
10.	**001269**	DIPET	29/09/1973	ISAGRO ITALIA S.R.L.
11.	**010666**	DIPET WG	29/12/2000	ISAGRO ITALIA S.R.L.
12.	**003655**	MILDIN	17/06/1980	ISAGRO ITALIA S.R.L.
13.	**006191**	MILDIN LIQUIDO	24/01/1985	ISAGRO S.P.A.
14.	**000673**	TIOFTAL	29/02/1972	ISAGRO S.P.A.
15.	**011354**	FOLPAN PB	05/06/2002	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
16.	**007656**	ANDA PB TRIPLO	12/01/1989	NEW AGRI S.R.L.
17.	**005418**	FOLMAN	04/07/1983	NEW AGRI S.R.L.
18.	**009546**	CYMOXAN F	02/03/1998	NUFARM ITALIA S.R.L
19.	**004787**	FOLTAN STI	05/06/1982	NUFARM ITALIA S.R.L.
20.	**008118**	PROVITE TFR	09/11/1992	NUFARM ITALIA S.R.L.
21.	**006439**	ORTAL	13/06/1985	SARIAF GOWAN S.P.A.
22.	**000452**	S ANAVIT	29/02/1972	SCAM S.P.A
23.	**009085**	CIMOFOL	20/01/1997	SCAM S.P.A.
24.	**001711**	FOLTAN	03/09/1975	SCAM S.P.A.
25.	**008938**	FOLCARB COMBI DF	25/10/1996	SIAPA S.R.L.
26.	**007879**	FOLCARB SC	04/10/1989	SIAPA S.R.L.
27.	**004063**	FOLCARB WG	12/11/1980	SIAPA S.R.L.
28.	**003675**	FOLTHANE	30/05/1980	SIPCAM S.P.A.

08A03595

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società «Corà Domenico & Figli Spa», «Pininfarina Spa», «Michelin italiana Spa». (Decreto n. 43495).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 18 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, in data 7 febbraio 2008, in favore di un numero massimo di 30 dipendenti della società «Cora' Domenico & Figli Spa», unità di Altavilla Vicentina, Casarza della Delizia (Pordenone), Lissone (Milano), Osimo (Ancona), Lecce.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 348.921,78.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, in data 18 gennaio 2008, in favore di un numero massimo di 1.770 dipendenti, che comporterà una spesa non superiore a quella corrispondente alla messa in CIGS di 450 unità lavorative complessive mensili, della società «Pininfarina Spa», unità di Grugliasco, Bairo, San Giorgio Canavese e Cambiano, situate nella provincia di Torino.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 8.929.764,00.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, in data 16 gennaio 2008, in favore di un numero massimo di 119 dipendenti della società «Michelin italiana S.p.A.».

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.676.921,42.

Pagamento diretto: no.

Art. 4.

L'onere complessivo pari ad euro 10.955.607,20, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle

prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A03608

DECRETO 5 maggio 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società «SEA Spa» di Varese e Milano e «SEA Handling Spa» di Varese e Milano. (Decreto n. 43494).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Ministro on. Cesare Damiano e della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, in data 18 marzo 2008, con il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 24 marzo 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in dato 18 marzo 2008, in favore di un numero massimo di 350 dipendenti della società «SEA Spa» (Società per azioni esercizi aeroportuali S.E.A.), per le unità di Varese e Milano.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 5.363.365,00.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 24 marzo 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 18 marzo 2008, in favore di un numero massimo di 550 dipendenti, della società «SEA Handling Spa», per le unità di Varese e Milano.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 8.428.145,00.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 13.791.510,00, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A03609

DECRETO 5 maggio 2008.

Aggiornamento della spesa relativa al decreto del 3 ottobre 2007 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Carrozzeria Bertone Spa» di Grugliasco. (Decreto n. 43493).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto interministeriale n. 41825 del 3 ottobre 2007 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del numero massimo di 1.380 lavoratori dipendenti della società «Carrozzeria Bertone Spa»;

Visto in particolare l'art. 3 del sopracitato decreto interministeriale n. 41825 del 3 ottobre 2007, nel quale si prevede l'emanazione di nuovi provvedimenti da adottarsi in seguito a monitoraggi relativi alla verifica di eventuali cambiamenti dell'impegno di spesa;

Visti i monitoraggi mensili datati 6 agosto 2007, 7 settembre 2007, 8 ottobre 2007, 8 novembre 2007, 7 dicembre 2007 e 9 gennaio 2008, allegati al presente decreto, relativi al numero dei lavoratori che hanno effettivamente usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale nel periodo dall'11 luglio 2007 al 31 dicembre 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di modificare il decreto interministeriale n. 41825 del 3 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, del decreto n. 41825 del 3 ottobre 2007 che prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Ministro on. Cesare Damiano, in data 4 giugno 2007, per il periodo dall'11 luglio 2007 al 31 dicembre 2007, è da intendersi riferito ad un numero massimo di 1.140 dipendenti della società «Carrozzeria Bertone Spa» (Torino), unità di Grugliasco (Torino) così suddivisi:

dall'11 luglio 2007 al 31 luglio 2007 per 1.125 unità;

dal 1º agosto 2007 al 31 agosto 2007 per 1.119 unità;

dal 1º settembre 2007 al 30 settembre 2007 per 851 unità;

dal 1º ottobre 2007 al 31 ottobre 2007 per 832 unità;

dal 1º novembre 2007 al 30 novembre 2007 per 833 unità;

dal 1º dicembre 2007 al 31 dicembre 2007 per 1.140 unità.

Gli interventi sono disposti del limite massimo di euro 8.994.658,00.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto n. 41825 del 3 ottobre 2007 è quindi così modificato: l'onere complessivo pari ad euro 8.994.658,00 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A03610

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 febbraio 2008.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa di € 4.239.587,50. (Prot. n. 101/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 21 marzo 2007, 31 ottobre 2007 e del 21 novembre 2007, riportate nei rispettivi resoconti sommari relativi ai progetti n. 2380 del 18 marzo 2003 e n. 6928 del 7 agosto 2003 per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca di cui alle schede allegate, che fanno parte integrante del presente decreto, presentati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

Condizioni generali

Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

Con successiva comunicazione il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5, comma 20 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

Art. 3.

La relativa spesa di euro 4.239.587,50 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2008.
Ufficio di controllo previsto sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 379

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 2380

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2380 del 18/03/2003 Comitato del 21/03/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi processi ed impianti di deposizione sotto vuoto di film sottili per la sostituzione dei processi galvanici.

Inizio: 16/06/2003

Durata Mesi: 54

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cres - Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia
MONREALE (PA)

CONSORZIO MET
PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV)

- Costo Totale ammesso Euro 4.296.600,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.048.800,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 247.800,00
  al netto di recuperi pari a Euro 200.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.254.400,00	€ 247.800,00	€ 3.502.200,00
Eleggibile lettera c)	€ 92.000,00	€ 0,00	€ 92.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 702.400,00	€ 0,00	€ 702.400,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.048.800,00	€ 247.800,00	€ 4.296.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.125.380,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- per il Consorzio MET: alla preventiva presentazione dei rendiconti contabili relativi al progetto, fino ad un ammontare di almeno euro 2.000.000,00.
- per il CRES: alla preventiva presentazione dei rendiconti contabili relativi ai due progetti MUR nn. 2380/03 e 8127/03, fino ad un ammontare complessivo di almeno euro 630.000,00 e al preventivo apporto di mezzi freschi da parte degli Enti associati del CRES, sotto forma di aumento di capitale, per un importo non inferiore a euro 100.000,00.

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6928 del 07/08/2003 Comitato del 21/11/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: "RAIL -NOISE" - Nuove tecnologie per la previsione ed il controllo delle vibrazioni e del rumore nei trasporti su ferro in ambito urbano.

Inizio: 01/04/2006

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

S.T.R.A.G.O. S.R.L.
POZZUOLI (NA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" DIP.PROG.AERONAUTICA
Napoli (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.592.990,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.270.850,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 322.140,00

  al netto di recuperi pari a Euro 476.370,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.270.850,00	€ 322.140,00	€ 1.592.990,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.270.850,00	€ 322.140,00	€ 1.592.990,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.114.207,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A03575

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2008.

Misure di prevenzione e di gestione delle crisi previste nei programmi operativi delle organizzazioni e associazioni dei produttori e del settore ortofrutticolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2002/96, ed in particolare l'art. 12 che prevede che gli Stati membri elaborano una Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, ed in particolare l'art. 57 relativo alla Strategia nazionale e gli articoli 74 e seguenti relativi alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 e relativi allegati, recante la conferma del Piano assicurativo 2007, per la copertura dei rischi agricoli del 2008;

Considerato che il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, all'art. 74, dà facoltà allo Stato membro di decidere quali misure di prevenzione e gestione delle crisi applicare sul proprio territorio;

Considerato che la nuova OCM di settore è applicata dal 1° gennaio 2008;

Ritenuto prioritario elaborare una Strategia nazionale, relativa, in particolare, alle misure di prevenzione e gestione delle crisi eleggibili ed alle condizioni e procedure per l'applicazione delle stesse, con riferimento all'anno 2008, al fine di consentire alle organizzazioni dei produttori di modificare in tempi brevi i programmi operativi, approvati ai sensi del regolamento 2200/96, per includervi gli strumenti per la gestione e prevenzione delle crisi;

Tenuto conto che le misure di prevenzione e gestione delle crisi, da applicare sul territorio, dovranno essere efficaci, controllabili da parte degli organismi competenti e di facile applicazione ed appare quindi necessario selezionare solo le misure rispondenti a tali finalità;

Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Ritenuto necessario attuare i controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal presente decreto, anche tramite l'utilizzo del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Misure di prevenzione e gestione delle crisi applicabili

1. I programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e delle associazioni di OP, al fine del perseguimento dell'obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, possono prevedere una o più delle seguenti misure di prevenzione e gestione delle crisi:

a) ritiro dal mercato;

b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c) promozione e comunicazione;

d) assicurazione del raccolto.

Art. 2.

Definizioni

1. Per prodotti ritirati dal mercato, prodotti ritirati e prodotti non posti in vendita si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato ai sensi ed in conformità con quanto previsto dagli articoli 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione.

2. Per raccolta prima della maturazione o raccolta verde si intende la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non devono essere già stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo. La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche culturali.

3. Per mancata raccolta si intende la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è tuttavia considerata mancata raccolta.

4. Per promozione e comunicazione si intendono quelle misure complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione, qualora previste nei programmi operativi e in corso ad opera dell'organizzazione dei produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori interessata.

5. Per assicurazione del raccolto si intendono quelle misure finalizzate a contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione dei produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente fitopatie o infestazioni parassitarie.

Art. 3.

Misure di ritiro dal mercato

1. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere azioni di monitoraggio del mercato in collaborazione con l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.

2. Le procedure operative relative alle operazioni di ritiro dal mercato da parte dell'organizzazione di produttori, laddove compatibili con la nuova regolamentazione comunitaria, sono le medesime previste dal regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004 e relativi provvedimenti nazionali di attuazione.

3. L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento n. 1580/07 della Commissione, è il seguente:

TABELLA 1

Prodotto	€/100 kg
Kiwi	24,8
Carota	8,0
Cetriolo	16,8
Cipolla	8,0
Fagiolini	16,8
Kaki	15,0
Susine	24,8
Zucchine	14,4
Carciofi	26,0
Finocchi	18,0
Peperoni	14,4
Broccoli	20,0
Insalate	28,0
Spinaci	12,0
Fragole	140,0

4. Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del sostegno massimo sarà stabilito dalle Regioni e Province autonome competenti, sulla base dei criteri utilizzati per la redazione della Tabella 1.

5. I prodotti soggetti al ritiro dal mercato possono essere destinati, oltre che alla distribuzione gratuita, come disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, anche alla realizzazione di biomasse, biodegradazione e/o compostaggio, alimentazione animale, alla distillazione in alcol e alla trasformazione industriale no food. Le modalità applicative sono quelle riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4.

Raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

1. L'attivazione degli interventi della raccolta prima della maturazione e della mancata raccolta è possibile previa presentazione di una analisi della situazione e/o previsione di mercato operata dal soggetto richiedente (OP, AOP), alle Regioni e Province autonome competenti. L'analisi, al fine di evitare distorsioni della concorenza, deve essere convalidata dall'Osservatorio di cui al comma 2.

2. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere interventi di monitoraggio del mercato in collaborazione con l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.

3. I predetti interventi sono applicabili alle specie frutticole ed orticole di cui alla Tabella 2.

4. L'indennità riconoscibile è calcolata sulla base dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007 e per taluni prodotti indicati nella Tabella 1 del presente decreto, applicando delle rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche agrarie ISTAT anni 2005, 2006 e 2007, al fine di consentire la quantificazione di un'indennità riconoscibile per singola specie per ettaro, come da Tabella 2:

TABELLA 2

Prodotto *(a)*	Max sostegno €/100 kg (Allegato X) *(b)*	Rese standard qli/ha (media triennale dati ISTAT 2005-2006-2007) *(c)*	Valore per il ritiro dal mercato (bxc) + 10% *(d)*	Max valore per la raccolta prima della maturazione e per la mancata raccolta (90%) (art. 86 paragrafo 4 lettera *b)*) *(e)*	Valore indennizzo per raccolta prima della maturazione e per la mancata raccolta (80%) *(f)*
Cavolfiori	10,52	240	2.777,28	2.499,55	***2.221,82***
Pomodori	7,25	330	2.631,75	2.368,57	***2.105,40***
Mele	13,22	375	5.453,25	4.907,92	***4.362,60***
Uve	12,03	223	2.950,96	2.655,86	***2.360,77***
Albicocche	21,26	128	2.993,41	2.694,07	***2.394,73***
Nettarine	19,56	213	4.582,91	4.124,62	***3.666,33***
Pesche	16,49	188	3.410,13	3.069,12	***2.728,10***
Pere	12,59	238	3.296,06	2.966,45	***2.636,85***
Melanzane	5,96	270	1.770,12	1.593,11	***1.416,09***
Meloni	6,00	222	1.465,20	1.318,68	***1.172,16***
Angurie	6,00	385	2.541,00	2.286,90	***2.032,80***
Arance	21,00	237	5.474,70	4.927,23	***4.379,76***
Mandarini	19,50	171	3.667,95	3.301,16	***2.934,36***
Clementine	19,50	220	4.719,00	4.247,10	***3.775,20***
Limoni	19,50	223	4.783,35	4.305,02	***3.826,68***
Susine	24,80	150	4.092,00	3.682,80	***3.273,60***
Kaki	15,00	212	3.498,00	3.148,20	***2.798,40***
Cipolla	8,00	297	2.613,60	2.352,24	***2.090,88***
Carciofi	26,00	100	2.860,00	2.574,00	***2.288,00***
Peperoni	14,40	218	3.453,12	3.107,80	***2.762,49***
Finocchi	18,00	255	5049,00	4544,10	***4039,20***
Broccoli	20,00	243	5346,00	4811,40	***4276,80***
Insalate	28,00	195	6006,00	5405,40	***4804,80***
Fragole	140,00	201	30954,00	27858,60	***24732,20***
Spinaci	12,00	140	1848,00	1663,20	***1478,40***

Colonna *a)*: sono riportate le specie per cui si intendono attivare, in via sperimentale, per l'anno 2008, le misure.

Colonna *b)*: sono riportati i massimali di sostegno già fissati nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007 e al punto 3 dell'art. 3 del presente decreto.

Colonna *c)*: sono riportate le rese medie per ettaro ricavate dalla media risultante dalle statistiche ISTAT anni 2005, 2006 e 2007.

Colonna *d)*: il valore di indennizzo è aumentato del 10% in quanto si ritiene che la misura venga applicata solo in situazioni di sovrapproduzione media stimata del 10%.

Colonna *e)*: rappresenta l'indennizzo max riconoscibile per ogni misura (regolamento CE n. 1580/07, art. 86, paragrafo 4, lettera *b)*.

Colonna *f)*: viene riportato il valore dell'indennizzo con un abbattimento medio del 20% per ambedue le misure.

5. I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:

l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;

la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dall'OP e coltivate sull'appezzamento dichiarato);

l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;

la coltura deve essere condotta nel rispetto della GAP o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;

l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura (per denaturazione si intende l'operazione che rende i frutti e gli ortaggi non più idonei alla commercializzazione. Ad es. interramento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto);

le Regioni definiscono delle condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.

6. La tempistica e gestione tecnico/amministrativa dell'intervento è la seguente:

a) al momento della presentazione del programma operativo (o della integrazione al programma operativo, per il 2008), ai fini di una eventuale notifica di attivazione dell'intervento, devono essere indicate le probabili colture (specie e/o varietà interessate con le rispettive superfici complessive) ed il metodo di denaturazione che si intende applicare;

b) in caso di necessità di applicazione della misura, la notifica dell'intervento deve essere presentata alla Regione competente venti giorni prima della data del presunto raccolto per le specie orticole e trenta giorni prima della data del presunto raccolto per le specie frutticole, con allegata la seguente documentazione:

analisi della situazione di mercato a giustificazione dell'intervento sulla singola specie, di cui al comma 1;

elenco delle aziende socie interessate all'intervento con indicazione delle superfici e degli estremi catastali degli appezzamenti (parcelle) oggetto dell'intervento;

dichiarazione di impegno a mantenere la coltura in condizioni tali da non creare danno ambientale o essere fonte di infezione;

indicazione della metodologia utilizzata per la denaturazione;

indicazione dei giorni in cui si intende procedere, assicurando che le date siano precedenti alla data normale del raccolto per quella specie e varietà;

indicazione dei tecnici responsabili dell'OP/AOP per il procedimento e loro recapito telefonico;

c) comunicazione 7 giorni lavorativi prima, pena la decadenza, relativamente alle operazioni fisiche, indicando la giornata e l'orario in cui si intende operare.

7. Il controllo da parte dell'Ente pubblico competente deve essere effettuato su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima/durante/dopo l'effettuazione dell'intervento. Il controllo riguarda i seguenti aspetti:

identità delle parcelle e loro estensione;

stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;

stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori metereologici o da selvaggina;

presenza di erbe infestanti oltre la norma;

presenza di produzione entro la media per specie e territorio;

che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;

corretta ed efficace denaturazione;

rispondenza della tempistica delle operazioni.

Art. 5.

Promozione e comunicazione

1. L'attivazione degli interventi di promozione e comunicazione, nell'ambito della prevenzione e gestione delle crisi, è possibile previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi della possibile situazione e/o previsione di mercato operata dal soggetto richiedente (OP, AOP).

2. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere azioni di monitoraggio del mercato in collaborazione con l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.

3. Gli interventi di comunicazione e promozione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, sono complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione, qualora previste nei programmi operativi e in corso ad opera dell'organizzazione dei produttori interessata.

Art. 6.

Assicurazione del raccolto

1. Gli interventi relativi all'assicurazione del raccolto sono definiti dall'ISMEA.

Art. 7.

Disposizioni generali

1. Qualora l'aiuto finanziario comunitario venga utilizzato anche per il finanziamento delle misure previste nel presente decreto, sarà possibile per i programmi operativi apportare le varianti previste dal regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione, con riferimento alle predette misure di prevenzione e gestione delle crisi.

2. Tutti i controlli previsti nel presente decreto saranno effettuati anche tramite l'accesso alla Banca Dati SIAN.

3. Il presente decreto è applicabile con riferimento all'anno 2008. Per le successive annualità sarà redatto un nuovo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 400

ALLEGATO 1

Approvazione della misura.

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano, per i prodotti interessati che:

a) i ritiri costituiscono uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi;

b) i ritiri non devono in nessun caso costituire uno sbocco alternativo al mercato;

c) i ritiri non devono perturbare la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Rendicontazione delle operazioni di ritiro.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, le OP devono presentare idonei documenti giustificativi che attestano:

a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;

b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;

c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;

d) l'avvenuta autorizzazione delle operazioni di ritiro da parte della Regione, per i rispettivi quantitativi, alle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento CE n. 103/2004.

Nel caso di prodotti sottoposti ad un processo di compostaggio o biodegradazione direttamente da parte dell'O.P. e/o in caso di consegna dei prodotti ad un terzo si dovrà, in ogni caso, dimostrare con idonea documentazione il rispetto della disciplina nazionale sulle azioni ambientali.

All'atto dell'esame della rendicontazione del programma operativo le Regioni verificano, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

Destinazione dei prodotti ritirati.

I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4 lettere *a)* e *b)* del regolamento CE 1182/07;

b) realizzazione di biomasse;

c) alimentazione animale;

d) distillazione in alcool;

e) trasformazione industriale no food.

Solo qualora nessuna delle destinazioni sopra indicate fosse possibile viene ammessa la biodegradazione o compostaggio.

Rispetto dell'ambiente.

Le operazioni di ritiro devono rispettare la disciplina nazionale per le azioni ambientali contenuta nell'ambito della strategia nazionale.

La cessione di prodotti all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità o per i prodotti importati.

Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori hanno rapporti diretti con i soggetti privati, selezionati, nel caso ci sia un pagamento del prodotto, sulla base della migliore offerta, di almeno tre preventivi.

08A03594

DECRETO 6 maggio 2008.

Modifica del decreto 30 gennaio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Combai».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 30 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale) - n. 41 del 19 febbraio 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Combai»;

Vista la nota del 18 aprile 2008, numero di protocollo 2823, con la quale il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota dell'8 aprile 2008, numero di protocollo 2823;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 30 gennaio 2007 alla denominazione «Marrone di Combai», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 18 aprile 2008, numero di protocollo 2823 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03530

DECRETO 6 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valdemone».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Valdemone;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 15 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale l'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (PU), via P. Borsellino n. 12/B, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Valdemone a decorrere dal 25 febbraio 2005;

Vista la comunicazione dell'Associazione Produttori Olivicoli Messinesi A.P.O.M. che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Valdemone l'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (PU), via P. Borsellino n. 12/B;

Visto il decreto 25 febbraio 2008 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 15 febbraio 2005, è stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'organismo denominato Suolo e Salute Srl;

Considerato che l'organismo Suolo e Salute Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Valdemone conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Valdemone;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (PU), via P. Borsellino n. 12/B è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Valdemone, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Suolo e Salute Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Valdemone, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Valdemone, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo Suolo e Salute Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Suolo e Salute Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Valdemone, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Valdemone rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Siciliana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Siciliana, ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03527

DECRETO 12 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 15 marzo 2007 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pane di Matera» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 5 ottobre 2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pane di Matera»;

Considerato che l'organismo denominato IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Pane di Matera» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 15 marzo 2007, all'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Pane di Matera» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Pane di Matera», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03528

DECRETO 12 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visti gli articoli 10 e 11 del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Visto il decreto 22 maggio 2006 con il quale l'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela Limone di Sorrento IGP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Visto il decreto 29 novembre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Vista la nota protocollo n. 19891 del 26 ottobre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'Organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'organismo denominato IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di Tutela Limone di Sorrento IGP al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 26 ottobre 2007, numero di protocollo 19891;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con Regolamento n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000 secondo la disciplina produttiva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 novembre 2007 e notificata al competente organismo comunitario con nota del 26 ottobre 2007, numero di protocollo 19891.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare quale organismo di controllo autorizzato con decreto 22 maggio 2006 ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota del 26 ottobre 2007, numero di protocollo 19891 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Limone di Sorrento» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 7.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03529

DECRETO 14 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007 con il quale al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari» ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 ottobre 2007 e perfezionata in data 8 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari» ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato X B + Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Metodo multiresiduo per l'analisi di residui di fitofarmaci: forate, fonofos, dimetoato, paration metile, fention, fenitrotion, tetraclorvinfos, profenofos, triazofos, piridafention.	MP 03 Rev 3 2003
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MP 04 Rev. 1 2002
Valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg CE 796/2002

08A03563

DECRETO 14 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 13 marzo 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 63617 del 6 luglio 2005;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione dell'Associazione produttori Sedano Bianco di Sperlonga, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare SpA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 marzo 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 63617 del 6 luglio 2005 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 7.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03565

DECRETO 14 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 28 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 del 12 aprile 2007 con il quale al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari» ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 ottobre 2007 e perfezionata in data 8 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari» ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 Metodo rapido
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis

08A03564

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Revoca del decreto 25 ottobre 2007 di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Sipario», in Gravina di Puglia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. GAB 657 in data 25 ottobre 2007 con il quale la società cooperativa «Il Sipario», con sede in Gravina di Puglia (Bari) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Lorenzo Chieppa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria in data 27 dicembre 2007 dove viene irrogata la diffida all'ente ritenendo le irregolarità sanabili;

Vista la relazione del legale della cooperativa in data 20 marzo 2008, dalla quale si evince la disponibilità dei soci della cooperativa al ripiano delle perdite mediante versamento di somma idonea;

Vista la relazione del commissario liquidatore, dott. Lorenzo Chieppa, ed in particolare il convincimento dello stesso circa la possibilità di rilancio organizzativo economico-finanziario dell'ente;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ritenuto di revocare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. GAB 657 in data 25 ottobre 2007, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03593

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26.01.2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8075 del 22 aprile 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 18 aprile 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale sul «decentramento catastale» indetta dalle RSU dell'Ufficio tenutasi dalle ore 8,30 alle ore 10,00, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 7690 in data 13 maggio 2008;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali il giorno 18 aprile 2008 dalle ore 8,30 alle ore 10,00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 maggio 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A03607

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Casa insieme Società cooperativa edilizia», in Trento e nomina del commissario liquidatore

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Delibera:

1. di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la «Casa insieme Società cooperativa edilizia», con sede in Trento, via Dordi, 4, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Rinaldo Pola con studio in Caldonazzo, viale Stazione, 4;

2. di dare atto che al commissario liquidatore competono il compenso e il rimborso spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» ed i cui oneri sono a carico della liquidazione;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971 n. 1199;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese.

08A03611

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoscritta impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del segretario generale n. 203 del 24 aprile 2008:

N. marchio	Impresa	Sede
19 MO	Ciroldi Franco di Mattioli Silvana	Soliera

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoscritta impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del segretario generale n. 204 del 24 aprile 2008:

N. marchio	Impresa	Sede
90 MO	Etoile - piazza Mazzini di Staurino Marco	Modena

08A03591 - 08A03592

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si comunica che sono stati annullati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede
55PG	Zepponi Antonella	Città di Castello (Perugia)
132PG	Farsetti Luca	Città di Castello (Perugia)

08A03599

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 1882 del 5 maggio 2008 alla società Sanpellegrino S.p.A., avente:

sede legale in via Lodovico il Moro n. 35 - Milano;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze),

è stata concessa l'autorizzazione provvisoria per mesi trentasei all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di PET ottenuti da preforme fornite dalla stessa Sanpellegrino S.p.A. (produzione presso gli stabilimenti di San Pellegrino Terme - Bergamo, Cepina Valdisotto - Sondrio, S. Giorgio in Bosco - Padova, Garessio - Cuneo e Recoaro Terme - Vicenza), e prodotte a partire dal polimero GATRONOVA A-80 prodotto dalla ditta Novatex Limited (Karachi - Pakistan).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sanpellegrino S.p.A. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

08A03590

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-121) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00